

COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA

Provincia di Frosinone

ACCONTO I.M.U. anno 2013

Si ricorda che il 17 GIUGNO 2013 è il termine ultimo per effettuare il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria (I.M.U.).

Il versamento della prima rata è SOSPESO per le seguenti categorie di immobili:

- Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il versamento della prima rata I.M.U. va effettuato in misura pari al 50% dell'imposta calcolata sulla base delle aliquote approvate dal C.C. con deliberazione n. 7 del 28-06-2012:

ALIQUOTE	
4,00 PER MILLE	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
4,00 PER MILLE	Unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una per ciascuna delle categorie.
4,00 PER MILLE	Unità immobiliari e relative pertinenze assimilate all'abitazione principale, ovvero quelle: 1) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
7,60 PER MILLE	Aree fabbricabili
9,60 PER MILLE (7,6% quota Stato) 2,00 % quota Comune)	Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
7,60 PER MILLE	Per tutti gli altri immobili diversi dai precedenti (altri fabbricati, uffici, negozi, ecc...).

- la base imponibile si determina aumentando la rendita catastale (già in possesso del contribuente) del 5 per cento a titolo di rivalutazione, e poi applicando i moltiplicatori previsti dalla legge:

classificazione catastale	moltiplicatore
Abitazioni (cat. A, esclusi gli A/10), Cantine, magazzini, garage, tettoie, ecc. (cat. C/2, C/6 e C/7)	160
Uffici e studi privati (cat. A/10)	80
Edifici pubblici (cat. B)	140
Negozi e botteghe (cat. C/1)	55
Laboratori artigiani, fabbricati ad uso sportivo, ecc. (cat. C3/, C/4 e C/5)	140
Edifici industriali e commerciali, alberghi (cat. D esclusi i D5)	65
Banche e assicurazioni (cat. D5)	80

- le detrazioni:

€ 200,00	Per abitazione principale, abitazioni assimilate all'abitazione principale e relative pertinenze
€ 200,00	Per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per Case Popolari
€ 50,00	Per ogni figlio avente dimora abituale e residenza anagrafica nell'abitazione principale, di età non superiore a 26 anni (compiuti). L'importo complessivo non può essere superiore a € 400,00

MODALITA' DI VERSAMENTO

Mod. F24	Presso gli sportelli bancari o postali utilizzando il modello F24
Arrotondamento	Sul totale dovuto, all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero all'euro per eccesso se uguale o superiore a 50 centesimi. L'imposta non è dovuta se il totale annuo è inferiore a € 12,00

CODICI TRIBUTO PER MODELLO F24

3912	IMU su abitazione principale e pertinenze - COMUNE
3916	IMU su aree fabbricabili - COMUNE
3918	IMU su altri fabbricati - COMUNE
3925	IMU su immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" - STATO
3930	IMU su immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" - COMUNE
L905	CODICE COMUNE MODELLO F24

DICHIARAZIONE


Non sono tenuti alla dichiarazione i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) purché compatibile con la disciplina dell'imposta municipale propria.

Tutti coloro che sono invece obbligati, devono presentare la dichiarazione I.M.U. entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

CHI LA PRESENTA

- chi ha cambiato la propria situazione immobiliare (ha comprato, ha venduto, ha ereditato nel 2013; ha cambiato residenza), nel caso in cui l'atto notarile non sia transitato attraverso il mui (modello unico informatico)
- i soggetti titolari di immobili che beneficiano di riduzioni di imposta, come per fabbricati inagibili o inabitabili, di interesse storico-artistico, o che godono di riduzioni di aliquota deliberate dai comuni, fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, e cioè nei casi in cui il comune non conosce le informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria;
- dall'amministratore di condominio per conto di tutti i condomini e nel caso l'amministrazione riguardi più condomini, per ognuno di essi va presentata una dichiarazione IMU distinta;
- dai coniugi separati legalmente, assegnatari del diritto di abitazione della casa.
- Nel caso in cui due coniugi risiedano in distinte abitazioni: la dichiarazione serve a chiarire quale delle due gode delle riduzioni prima cessate e eventuali figli a carico chi ha acquistato un'area edificabile ed eventuali variazioni di valore

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al personale dell'ufficio tributi


IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO